ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELL'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI E SERVIZI PORTUOLI

Art. 33

Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate

Il datore di lavoro provvede affinche':

a) non siano utilizzate macchine movimentatrici a portale del tipo transcontainers, ponti mobili su rotaie, e quelle di tipo a cavaliere, quali straddle carriers e simili;

b) la velocita' di spostamento dei mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione non superi i 20 Km/h;

Versione in vigore dal 24 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli
Estremi	Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
Titolo	I — Principi generali in materia di sicurezza e igiene del lavoro inerenti le operazioni e i servizi portuali
Capo	II — Disposizioni inerenti le operazioni e i servizi portuali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-272-1999/art-33-movimentazione-di-merci-in-colli-e-in-contenitori-in-aree-portuali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it